

 Originale Copia Conforme

COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Delibera n. 75

Adunanza del: 12 novembre 2015

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMI 611 E SEGUENTI LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - LEGGE DI STABILITÀ 2015 -) E RELAZIONE TECNICA.

L'anno 2015, il giorno 12 del mese di novembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta dell'Ente.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
Ferraris Carolina	X	
Bongiovanni Calogero	X	
Olmo Alessandro	X	
totale	3	0

Presiede il Sindaco, Sig.ra Carolina FERRARIS, la quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Dott. Antonio Grutteria con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.
- in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale.
- entro il 30.6.2009, ossia entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, dovevano cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.
- questo Comune ha adempiuto alla ricognizione delle società partecipate, ex art. 3 commi 27/33 L. 24.12.2007 n. 244 nel primo momento temporale imposto dalla norma, con l'accertamento del possesso di quelle partecipazioni dirette rese obbligatorie per legge o strettamente necessarie ai fini istituzionali, e quindi non alienabili con delibera del Consiglio Comunale n. 7 dell'11/04/2011;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1 commi da 611 a 614 legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 - che prescrive l'approvazione, entro il 31 marzo 2015 del piano di razionalizzazione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, orientato alla loro riduzione.
- quest'obbligo rappresenta l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate con disposizioni che traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma elaborato dal Commissario straordinario per la spesa pubblica e pubblicato ad agosto 2014.
- dopo il c.d. "Piano Cottarelli", con il quale il Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha perciò imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.
- l'avvio del "processo di razionalizzazione" è teso ad assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato";

CONSIDERATO CHE:

- il comma 611 della legge 190/2014 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" come di seguito:
 - a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. Il Sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

RILEVATO CHE:

- la norma di legge su richiamata attribuisce espressa competenza al Sindaco per la definizione e approvazione del Piano di razionalizzazione;
- pur tuttavia l'Ordinamento prevede una competenza del Consiglio Comunale, ex art. 42 del T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., in materia di decisione sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate dell'Ente;
- la nota esplicativa ANCI secondo cui "...un approccio prudentiale e sistemico porterebbe a ritenere che il su citato Piano può essere approvato dal Sindaco (ovvero da una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, in riferimento alle competenze detenute da quest'ultima sul Piano Esecutivo di Gestione) entro il 31 marzo 2015 e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, assieme alla relazione tecnica. Il dispositivo dell'atto sindacale potrebbe contenere il mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessioni, aggregazione ecc.) con presa d'atto della relazione tecnica. Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull'Ente Locale anche dopo tale invio si dovrebbe seguire il passaggio in consiglio comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. inerenti organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione".

ATTESO CHE:

- nel piano di razionalizzazione in oggetto vengono confermate le partecipazioni in essere in quanto società avente per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- pertanto, non sono previsti adempimenti successivi rientranti nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

VISTI:

- gli allegati "Piano di razionalizzazione delle società partecipate" e "Relazione tecnica" elaborati dal Sindaco con l'ausilio del Segretario Comunale;
- il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

PROPONE

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate" e la "Relazione tecnica", ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014 (Legge finanziaria 2015), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che vengono confermate le partecipazioni in essere in quanto società avente per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Di disporre la trasmissione del presente Piano e della Relazione tecnica alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO GRUTTERIA

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MARIA ANTONIETTA FERRERO

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la suestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli del Segretario Comunale e del Responsabile servizio finanziario;

Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CAROLINA FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO GRUTTERIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 335 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale e' stato pubblicato il
giorno 13/11/2015 all' Albo Pretorio Comunale ove vi rimarrà esposto per 15
giorni.

Lì 13/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO GRUTTERIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000 n.267)

Si attesta che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è quindi divenuta esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L., in data 12/11/2015

Lì 13/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO GRUTTERIA